

Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica

“AMBRA”

Premessa

La costituzione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “AMBRA” concretizza lo spirito dell'Associazione in tutti gli aspetti *sportivi, formativi, educativi e ricreativi*.

La nascita avviene nello spirito della Costituzione Italiana, dei principi dell'Unione Europea e delle Carte dei Diritti e Doveri dell'ONU e nel rispetto del Codice Civile (D.Lgs 117/2017) e della normativa in relazione al Terzo Settore.

L'Associazione “AMBRA” **A.S.D.** promuove qualsiasi forma associativa e qualsiasi iniziativa a favore di sviluppo e diffusione di attività sportive agonistiche e non, sviluppo e diffusione di attività formative educative e ricreative.

L'Associazione non è condizionata da nessuna forza politica ed accetta qualsiasi forma di pensiero

in totale rispetto della democrazia delle libertà individuali degli aderenti.

TITOLO I - COSTITUZIONE, FINALITA' E DURATA

Art. 1 - Costituzione

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36-37-38 del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica, non commerciale e senza scopo di lucro, denominata “AMBRA” **A.S.D.**, con sede legale sita in Silea (TV) in via Tiepolo n° 10/C con Codice Fiscale 94136630269.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - Finalità

L'associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 4 del presente statuto, compresa l'attività didattica e formativa.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività di cui all'art. 5 del presente statuto.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci come previsto dall'art. 26 del presente statuto.

TITOLO II - ATTIVITA' ESERCITATE

Art. 4 - Attività Sportive Dilettantistiche

L'Associazione “AMBRA” **A.S.D.** ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche, svolgendo in particolare la propria attività

negli sport “Ginnastica” e “Wushu Kung Fu Tradizionale” e più specificatamente nelle seguenti discipline: “Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness” e “Taijiquan”, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, iscritti, partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l’associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Art. 5 - Altre Attività

Per raggiungere i propri obiettivi e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l’Associazione può organizzare le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui sopra.

In particolare l’associazione può esercitare e organizzare le seguenti attività:

- attività di yoga come propedeutica alla ginnastica finalizzata alla salute, e attività di qi gong in affiancamento e completamento a quella di Taijiquan;
- ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non riconosciuta dal CONI ai fini sportivi, purché riconosciuta dagli Enti cui l’Associazione è affiliata;
- attività corale;
- somministrare alimenti e bevande ai propri soci e ai soci dell’associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale;
- svolgere attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- acquisire strutture od utilizzare, in locazione, quelle esistenti sul territorio con l’intento di fornire agli aderenti in forma associativa ed al singolo socio, come supporto organizzativo, aree specifiche idonee agli scopi;
- svolgere altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l’Associazione “**AMBRA**” **A.S.D.** può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, con Enti del Terzo Settore, e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati e con Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per partecipare alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale locale, regionale, nazionale ed internazionale con particolare riferimento ai paesi dell’Unione Europea. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti.

Può inoltre avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative di tipo gestionale e di collaborazioni sportive.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere anche a prestazioni di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e delle altre prestazioni lavorative consentite dalla legge.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Caratteristiche dell'Associazione "AMBRA" A.S.D.

- a) Opera in forma autonoma.
- b) Non ha finalità di lucro.
- c) È amministrativamente indipendente.
- d) Nessun utile a qualsiasi titolo potrà essere diviso tra soci o componenti gli organi eletti.
- e) È diretta democraticamente, attraverso gli organismi eletti da tutti i soci a prescindere dalla qualifica, in quanto gli stessi ne costituiscono la base sociale.
- f) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
- g) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento degli organismi eletti o delegati, dei dirigenti e degli altri organismi in cui s'articola l'Associazione "AMBRA" A.S.D. sono a disposizione di tutti i soci, tenendo conto della normativa vigente.
- h) Le prestazioni saranno volontaristiche da parte di tutti i soci.
- i) Si opererà nello spirito delle leggi 266/91, 398/91, 460/97 e 135/99, 283/02 e successive modificazioni.
- j) Sarà possibile, per il raggiungimento degli scopi statutari, organizzare strutture territoriali con funzione organizzativa e regolate da appositi regolamenti e accordi operativi.
- k) Gli eletti a qualsiasi incarico non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva o nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI.
- l) In nessun caso l'eletto potrà percepire compensi di qualsiasi natura e pertanto opererà solo in forma gratuita per gli incarichi per cui è stato eletto.
- m) In nessun caso potrà essere restituita la quota associativa e/o la relativa trasmissibilità.

Art. 8 - Esercizio Sociale e Rendiconto d'Esercizio e scritture contabili

L' esercizio sociale inizia al 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo che sarà approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura.

Il Consiglio Direttivo può redigere anche un rendiconto preventivo che sarà approvato dall'assemblea dei soci entro novembre dell'anno precedente.

Il rendiconto d'esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio d'esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicati sul sito del circolo.

Art. 9 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione può essere costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà,
- eccedenze degli esercizi annuali,
- donazioni, lasciti, erogazioni liberali,
- quote di partecipazione societarie,
- obbligazioni e altri titoli pubblici,
- fondi di riserva,
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 26 del presente statuto.

Art. 10 - Fonti di Finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali di tesseramento dei soci,
- proventi della gestione del patrimonio,
- ricavato dalla gestione di servizi progetti strutture pubbliche e private e delle attività degli art. 4, 5 e 6 del presente statuto,
- attività di raccolta fondi,
- contributi di soci e altre persone fisiche,
- contributi di Enti Pubblici e Privati,
- convenzioni con Enti Pubblici,
- erogazioni liberali,
- attività commerciali marginali,
- sponsorizzazioni.

Art. 11 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

TITOLO IV - I SOCI

Art. 12 - Adesione all'Associazione "AMBRA" A.S.D.

Possono associarsi al sodalizio "AMBRA" A.S.D. le singole persone e forme associative che desiderano aderire ai principi statutari.

Gli aderenti delle singole Associazioni sono a loro volta soci del sodalizio "AMBRA" A.S.D.

Le richieste di adesione all'Associazione "AMBRA" A.S.D. vanno inoltrate con appositi moduli al Consiglio Direttivo per l'approvazione, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall' art. 15 del presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che può respingerle a suo insindacabile giudizio, comunicando le motivazioni all'interessato entro 60 giorni e l'interessato può nei successivi 60 giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci che delibererà su tale richiesta.

L'associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla norma vigente.

Art. 13 - Diritti dei Soci

I soci hanno diritto a:

- a) concorrere all'elaborazione del programma dell'associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo adempimento agli obblighi e obbligazioni che esse comportano;
- b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni, convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle Assemblee;
- d) ad approvare e modificare statuto e regolamenti interni all'associazione;
- e) approvare i bilanci;
- f) eleggere gli organi sociali e farsi eleggere;

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità d'iscrizione di almeno novanta giorni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età.

Nota: Gli associati maggiorenni godono dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione alle assemblee sociali e del diritto di voto. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art. 14 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo dell'associazione, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali contributi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- c) all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni che verranno opportunamente dati in visione al momento della richiesta di adesione.
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
- f) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.

Art. 15 – Perdita della qualifica di associato.

La qualifica di associato si perde per:

- a) dimissioni: i soci possono in ogni momento dimettersi volontariamente tramite lettera indirizzata al Consiglio Direttivo;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) decesso;
- d) revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) sospensione, espulsione o radiazione.

I singoli soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando sono ravvisabili casi di ordine morale o incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione,
- qualora non vengano ottemperate le disposizioni del presente Statuto e le deliberazioni prese dagli organi sociali,
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo,
- qualora sia arrecato danno morale o materiale all'associazione **“AMBRA” A.S.D.**

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo o, in difetto, il Collegio dei Probiviri dell'associazione **“AMBRA” A.S.D.** o gli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce.

Il socio può ricorrere entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato rivolgendosi all'Assemblea Soci che delibererà sulla sua richiesta di ricorso, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 - Organi dell'Associazione "AMBRA" A.S.D.

Gli organi del Sodalizio sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato dei Sindaci Revisori, ove stabilito dalla legge o dall'Assemblea;
- il Collegio dei Proviviri.

Per il Collegio dei Proviviri l'associazione utilizzerà quello regionale dell'ente a cui aderirà.

Le cariche devono essere rinnovate ogni 4 anni e saranno totalmente gratuite ovvero senza nessun compenso.

Art. 17 - L'Assemblea generale dei soci

- a) L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci (senza nessuna differenza per la loro qualifica) in regola con i versamenti e iscritti da almeno 90 giorni. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- b) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è valida (in conformità alle leggi vigenti) in prima convocazione con una maggioranza qualificata (il 50 % + 1 degli aderenti) e in seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti fermo restando i casi in cui la legge prevede numeri di presenza diversa.
- c) L'Assemblea è convocata in forma ordinaria con preavviso minimo di 7 giorni almeno una volta l'anno.
- d) L'Assemblea Straordinaria è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o/e da un quinto dei soci aventi diritto con preavviso di 15 giorni.
- e) Per la chiusura del sodalizio viene richiesto almeno il 75% dei soci a prescindere dalla qualifica.
- f) I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta. In tutte le assemblee ogni socio ha diritto ad un voto e può essere titolare di un'altra delega.
- g) Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro dei verbali delle assemblee.
- h) Un apposito regolamento può essere promosso dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento e relative regole da applicare in occasione di ogni Assemblea.

I compiti dell'Assemblea ORDINARIA dei soci sono:

- Determinare l'indirizzo dell'Associazione "**AMBRA**" **A.S.D.**;
- Confermare o variare il numero dei componenti il Direttivo;
- L'Assemblea dei soci, nel momento del rinnovo degli organi dell'Associazione "**AMBRA**" **A.S.D.**, può stabilire il numero dei membri del Consiglio Direttivo così come quello del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Eleggere i membri degli organismi sociali;
- Deliberare l'adesione ad Enti od Associazioni compatibili con i principi dell'Associazione "**AMBRA**" **A.S.D.**;

- Deliberare, previa esposizione nell'ordine del giorno, su qualsiasi argomento inerente alla vita del sodalizio "**AMBRA**" **A.S.D.**;
- Approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
- Approvare piani e programmi di attività;
- Approvare tutto quello che può essere utile per il raggiungimento degli scopi e la vita dell'associazione;
- Ratificare le quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo in occasione della presentazione del rendiconto preventivo;

I compiti dell'**ASSEMBLEA STRAORDINARIA** dei soci sono:

- Variare il presente Statuto per adeguamenti legislativi o ratificare eventuali regolamenti applicati dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare su atti e contratti relativi a immobili;
- Decidere e sostituire gli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- Decidere e deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulle procedure conseguenti comprese le modalità di liquidazione.

Le elezioni si svolgono con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale in ottemperanza a quanto previsto alla lettera a) del presente articolo e con voto segreto.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea dei Soci. Si tratta di un organo composto da un minimo di 3 (tre) componenti fino ad un massimo di 15 (quindici) e sempre con una composizione di numero dispari. Ogni componente ha diritto ad un voto al momento delle votazioni. Solo nel caso che i presenti (per motivi diversi) siano pari per permettere la deliberazione il Presidente ha la possibilità di esprimere due voti. La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi. In mancanza di questi, dal secondo, e così via, fino alla distribuzione delle cariche.

Qualora avvengano dimissioni tali da superare la metà dei componenti, i rimanenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio e sono rieleggibili.

Nota Il consiglio direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il rendiconto d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Con Direttivo composto da 3 (tre) componenti sono previsti gli incarichi funzionali specifici come di seguito elencati:

- **Presidente** con il compito previsto dalle normative in vigore, oltre quello di gestire i verbali delle riunioni degli organi dell'associazione, intervenire nell'organizzazione operativa ed altre funzioni competenti alla vita operativa del sodalizio, di gestire la programmazione delle attività istituzionali e i rapporti con i soci dell'Associazione.
- **Vicepresidente** con il compito di sostituire il Presidente con delega nel caso di assenza o altro motivo di impedimento.
- **Segretario amministrativo** con il compito di seguire la parte amministrativa e la relativa documentazione, stendere il relativo preventivo annuale e il consuntivo del realizzato.

Con Direttivo composto da 5 (cinque) o più componenti sono previste anche le cariche di:

- **Segretario organizzativo** con il compito di gestire i verbali delle riunioni degli organi dell'associazione, intervenire nell'organizzazione operativa ed altre funzioni competenti alla vita operativa del sodalizio,
- **Segretario alla programmazione** con il compito di gestire la programmazione delle attività istituzionali e i rapporti con i soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal presidente, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni quattro mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso, o il Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Compiti del Consiglio Direttivo come organo sono principalmente:

- a) eleggere tra i suoi Membri il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il Rendiconto preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- c) approvare il programma annuale e pluriennale d'iniziativa, d'attività e d'investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- d) decidere l'importo della quota associativa annua;
- e) deliberare la costituzione di sezioni e di altri organismi e decidere su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- f) decidere sulle eventuali irregolarità riscontrate dai Revisori dei conti;
- g) esaminare i ricorsi presentati da soci avversi alle decisioni inerenti alla giustizia interna;
- h) proporre le modifiche allo Statuto da presentare all'Assemblea dei soci;
- i) in caso di gravi irregolarità di organismi dell'Associazione "**AMBRA**" **A.S.D.** può procedere con la maggioranza di due terzi dei componenti, allo scioglimento di organi dell'Associazione "**AMBRA**" **A.S.D.** ed alla nomina di un Delegato Straordinario, fissando funzioni e limiti del mandato che non deve superare il semestre;
- j) può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate;
- k) il Consiglio Direttivo opera in forma collegiale;
- l) il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria, ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori;
- m) le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente;
- n) il Consiglio Direttivo:
 - formula i programmi d'attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
 - attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi per i soci;
 - delibera, in prima istanza, i regolamenti dell'Associazione "**AMBRA**" **A.S.D.**;

- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
 - decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione **"AMBRA" A.S.D.** alle attività sociali sul territorio e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.
- o) Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

Art. 19 - Il Presidente

Le funzioni del Presidente sono:

- Rappresenta l'Associazione **"AMBRA" A.S.D.** nei rapporti esterni, personalmente od a mezzo di suoi delegati con le responsabilità precisate dal Codice Civile agli articoli 36, 37 e 38;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione **"AMBRA" A.S.D.**

Il Vicepresidente, in caso d'impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti in base al mandato dell'assente;

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 20 - Il Comitato dei Revisori dei Conti

Il Comitato dei revisori dei conti può non essere eletto nell'assemblea dei soci se la stessa delibererà che, in alternativa, utilizzerà la struttura Regionale dell'ente a cui aderirà. Il Comitato dei revisori in occasione della prima riunione dopo l'elezione eleggerà al suo interno un Presidente che avrà il compito di indire le riunioni e di presiederle.

Caratteristiche del Comitato sono:

- a) Il Comitato dei revisori si compone di un membro (minimo) a 3 (tre) membri più eventuali 2 (due) supplenti e può utilizzare, in caso di bisogno, il Comitato dei Revisori dei Conti dell'Ente a cui aderirà come supporto alla sua operatività o, in alternativa, essere sostituito dallo stesso Comitato a tutti gli effetti;
- b) i componenti del Comitato rimangono in carica per lo stesso periodo dei membri del Consiglio Direttivo ed è eletto con le stesse modalità;
- c) il Comitato dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili e immobili, di esaminare e di controllare il rendiconto consuntivo e di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea;
- d) i componenti effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consuntivo;
- e) il Comitato dei revisori è tenuto a verbalizzare i suoi atti.

Art. 21 - Gratuità degli incarichi elettivi

Tutti gli incarichi elettivi devono essere svolti solo come attività volontaria; per cui le funzioni del singolo membro del Consiglio Direttivo, del Presidente del sodalizio **"AMBRA" A.S.D.**, del Comitato dei Revisori e degli Organi delle sezioni e gruppi, o gli incarichi svolti da aderenti, sono esclusivamente gratuiti. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificamente con il Consiglio Direttivo in funzione dei regolamenti operanti e iscritti nel rendiconto dell'Associazione **"AMBRA" A.S.D.**

Art. 22 - Norme per le Riunioni

Le assemblee e le riunioni possono essere convocate sia in prima convocazione che in seconda. La validità della riunione è data in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei convocati ed in seconda a prescindere dal numero dei presenti. Se necessario, specifici regolamenti forniranno le norme operative.

Le comunicazioni delle convocazioni devono precisare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e la località dove si svolgerà l'incontro.

La comunicazione di convocazione dovrà essere esposta nella bacheca del Sodalizio almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita. In alternativa può essere deliberato dal Consiglio Direttivo una convocazione scritta inviata con lo stesso preavviso, anche in via telematica.

Art. 23 - Responsabilità Amministrative

La responsabilità amministrativa è affidata al Presidente che è l'unico rappresentante dell'Associazione (art. C.C. 36,37,38). I documenti d'uso interno devono portare la controfirma del Segretario Amministrativo.

Per il settore amministrativo sarà eventualmente prodotto un regolamento specifico in cui si evidenzia le responsabilità nel caso che qualsiasi componente non rispetti quanto previsto.

Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare, in sostituzione, un altro componente per la incombenza, in caso di assenza o di impedimento.

Qualsiasi comportamento non conforme ai regolamenti in essere diviene motivo di responsabilità individuale per gli impegni e le conseguenze che comportano i suoi atti non corrispondenti ai propri ruoli.

Art. 24 - Regole generali

L'assenza da un incarico elettivo non per cause di forza maggiore e senza giustificazione a 3 (tre) riunioni consecutive, comporta il decadimento automatico dall'incarico stesso. In caso di necessità, può essere utilizzato l'istituto della cooptazione che rende operante a tutti gli effetti il cooptato, sin dalla riunione di nomina. L'istituto della cooptazione può essere utilizzato sino ad un massimo di un terzo dei componenti da sostituire.

Per altre definizioni delle regole interne del sodalizio faranno testo i regolamenti che prevedono specificamente la soluzione comportamentale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 25 - Modifiche Statutarie

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria e sia in prima convocazione sia in seconda convocazione per le variazioni dello statuto serve il voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti.

Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile. Fanno eccezione le necessarie modifiche per adeguamento alle norme e leggi che interessano l'associazione. In questo caso è demandata al Consiglio Direttivo l'attuazione delle variazioni previste e in occasione della prima assemblea dei soci queste verranno ratificate.

Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione "AMBRA" A.S.D.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nominerà un Liquidatore. Il patrimonio residuo, terminata la procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto a strutture sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport e comunque a fini d'utilità generale.

Art. 27 - Adesioni dell'Associazione "AMBRA" A.S.D.

In base agli obblighi fiscali operanti aderirà ad un ente riconosciuto dal Ministero degli Interni, rispettandone le regole e lo Statuto ed impegnando gli aderenti e le normative all'adeguamento degli stessi.

Art. 28 - Iscrizione al registro CONI delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche

L'associazione si iscrive al registro CONI delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'art.90 della legge 298/2002 e successive modifiche tramite l'Ente di Promozione Sportiva al quale aderisce fornendo le informazioni richieste dalla normativa del CONI.

Art.29 - Obblighi di conformità

L'associazione assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti dell'Ente nazionale e/o associazione a cui aderisce e delle federazioni sportive e delle discipline associati alle quali intende eventualmente affiliarsi.

Art 30 - Trattamento Dati Personali

In base al DLgs 101/2018 di adeguatezza alla normativa europea GDPR (codice della privacy) che prevede e garantisce che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali, l'associazione "AMBRA" A.S.D. garantisce quindi che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei principi di riservatezza e identità personale e secondo le normative vigenti.

Art. 31 - Per il non previsto

Per quanto non convenuto e non previsto nel presente Statuto, valgono le norme che si riferiscono alle disposizioni in essere del codice civile in materia, le leggi dello Stato Italiano, della Regione di competenza e norme emesse da enti pubblici che ne hanno potere.

.....
Il Presidente dell'Associazione

.....
Il Segretario Amministrativo